



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento sistema educativo di istruzione e formazione
Direzione generale ordinamenti scolastici e valutazione sistema nazionale
di istruzione
Segreteria Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione - Uff. I

**SCHEMA DI DECRETO MINISTERIALE SULLO
SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI DI STATO CONCLUSIVI DEL
PRIMO CICLO, IN ATTUAZIONE DELL'ART.8 DEL DECRETO
LEGISLATIVO 62/2017.
PARERE DEL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA PUBBLICA
ISTRUZIONE**

Il decreto ministeriale, previsto dall'art. 8 del D.lvo 62/2017 recante "Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato", è finalizzato a definire le modalità di articolazione e svolgimento delle prove dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione.

Il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione, esaminato l'articolato del decreto e verificatane la rispondenza alle finalità indicate all'art. 1, comma 2, esprime le seguenti osservazioni: vengono positivamente valutati i seguenti aspetti presenti nel decreto:

- la valorizzazione dell'esame in relazione al Profilo finale dello studente previsto dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo e la riduzione a tre delle prove scritte, orientate a verificare le competenze di base: italiano, matematica e lingue straniere;
- l'esclusione delle Prove Invalsi dall'esame di Stato e la conseguente eliminazione di ogni diretta influenza sulla valutazione finale;
- la valorizzazione del percorso dello studente in riferimento sia alle modalità di attribuzione del voto di ammissione, che al peso attribuito al suddetto voto nella valutazione finale dell'esame di Stato.

Vengono altresì rilevate le seguenti criticità sulle quali si chiede un approfondimento:

- la scelta di attribuire al dirigente scolastico la presidenza delle commissioni d'esame del primo ciclo della scuola di titolarità va monitorata al fine di verificarne la funzionalità e l'efficacia, anche nell'ottica di una garanzia di terzietà;
- Nel decreto va precisato che il docente individuato dal dirigente scolastico deve appartenere al ruolo della scuola secondaria e vanno previste le modalità di individuazione del sostituto del dirigente scolastico, nei casi in cui la scuola non disponga di docenti non impegnati nell'esame di stato a cui chiederlo;
- L'introduzione dell'organico dell'autonomia rende necessario precisare le modalità di composizione dei consigli di classe, per garantire la validità ai fini delle operazioni di scrutinio e dello svolgimento dell'esame;
- E' necessario valutare ogni possibile soluzione organizzativa per consentire agli alunni che, per gravi e comprovati motivi non abbiano potuto svolgere le prove INVALSI, di non compromettere l'ammissione agli esami di stato, anche avvalendosi, per analogia, della normativa prevista in questi casi per gli esami di stato.

Si propongono di seguito le seguenti modifiche da apportare al testo del decreto, al fine di migliorarne la coerenza e la leggibilità ed eliminare possibili ambiguità :

ART. 2 – AMMISSIONE ALL’ESAME DI STATO

Comma 4:

sulla base del percorso scolastico triennale

diventa: sulla base del percorso scolastico triennale e in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti inseriti nel piano triennale dell’offerta formativa

ART. 4 – SEDI DI ESAME E COMMISSIONI

Comma 2

composta da tutti i docenti assegnati alle terze classi

Diventa:

composta da tutti i docenti delle discipline previste dal piano di studi delle classi terze, in coerenza con quanto previsto dall’art. 2, comma 3, del D.Lvo 62/2017.

comma 4:

un docente collaboratore del dirigente scolastico individuato ai sensi dell’art. 25, comma 5, del D.Lvo 165

diventa:

un docente appartenente al ruolo della scuola secondaria.

comma 6:

aggiungere alla fine : e individua al suo interno un docente coordinatore.

ART. 5 RIUNIONE PRELIMINARE E CALENDARIO DELLE OPERAZIONI

Comma 6:

Predisporre le prove d’esame di cui al successivo art. 6 e definisce

Diventa :

predisporre le prove d’esame , coerenti con i traguardi di sviluppo e delle competenze previsti dalle Indicazioni Nazionali per il I ciclo e definisce

Le prove dell’ esame di stato devono essere costruite e valutate secondo criteri che permettano di verificare in modo complessivo il raggiungimento dei traguardi stabiliti dalle indicazioni nazionali e dal curriculum definito dalla scuola .

ART. 6 PROVE D’ESAME

Comma 3, lettera c):

dopo articolata in due sezioni aggiungere:

fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 9, comma 4.

Comma 4:

aggiungere alla fine: sulla base delle proposte dei docenti delle discipline coinvolte.

ART. 7 PROVA SCRITTA RELATIVA ALLE COMPETENZE DI ITALIANO

comma 1

Accerta la capacità di espressione personale

Diventa:

accerta la padronanza della lingua, la capacità di espressione personale

comma 2 , lettera a)

a) Testo narrativo coerente con la situazione, l’argomento , lo scopo e il destinatario indicati nella traccia

Diventa:

a) *Testo narrativo o descrittivo coerente con la situazione, l'argomento, lo scopo indicati nella traccia*

Questa formulazione permette di dare spazio anche alla dimensione descrittiva, fondamentale per educare la capacità di osservazione della realtà .

comma 2, lettera b)

testo argomentativo, per il quale possono essere forniti documenti o indicazioni di svolgimento diventa:

testo argomentativo, per il quale devono essere fornite indicazioni di svolgimento

Questa formulazione lascia più liberi i docenti di costruire prove aderenti al percorso svolto in classe per sviluppare le capacità argomentative degli alunni e delle alunne .

comma 2, lettera c)

SI ELIMINA

Questa modalità può entrare nelle altre tre formulazioni in base a quanto si intende chiedere agli studenti .

comma 2, lettera d)

d) analisi o sintesi di un testo letterario, divulgativo, scientifico anche attraverso richieste di riformulazione

diventa:

d) comprensione e sintesi di un testo (letterario, divulgativo, scientifico) anche attraverso richieste di riformulazione

Al termine del primo ciclo e' essenziale che le studentesse e gli studenti siano in grado di comprendere un testo e produrne una sintesi scritta utilizzando in modo corretto, coerente e coeso la lingua italiana .

comma 3:

La prova può essere strutturata in più parti per consentire la verifica delle competenze di comprensione e produzione di un testo

Diventa:

la prova può essere strutturata in più parti riferibili alle diverse tipologie di cui al comma 2.

Si suggerisce questa modifica per rendere più esplicito il fatto che le scuole possono proporre anche una prova che utilizza più tipologie tra quelle elencate al punto 2.

ART. 8 PROVA SCRITTA RELATIVA ALLE COMPETENZE LOGICO – MATEMATICHE

Comma 2

La commissione predispone almeno tre tracce, ciascuna riferita a una o più delle seguenti tipologie:

diventa:

La commissione predispone almeno tre tracce, ciascuna riferita alle seguenti due tipologie:

La prova di matematica deve evitare di riproporre la struttura delle prove standardizzate per consentire di verificare altri tipi di competenze .

Comma 2, lettera b)

SI ELIMINA

Comma 3:

SI ELIMINA

Non esiste all' interno delle indicazioni nazionali un curriculum relativo al pensiero computazionale. Le scuole che hanno svolto percorsi didattici su questo aspetto fondamentale

per lo sviluppo del pensiero logico potranno costruire prove che lo utilizzano per l' analisi, l' organizzazione e la rappresentazione dei dati all' interno dei problemi proposti .

Comma 4:

qualora venga proposto un problema articolato su più richieste, le relative soluzioni non devono essere dipendenti l'una dall'altra, per evitare che la loro progressione pregiudichi l'esecuzione della prova stessa.

Diventa:

Qualora vengano proposti più problemi, le relative soluzioni non devono essere dipendenti l'una dall'altra, per evitare che la loro progressione pregiudichi l'esecuzione di tutta la prova.

Si ritiene importante lasciare agli insegnanti la possibilità di costruire anche problemi articolati in cui le soluzioni siano dipendenti le une dalle altre .

ARTICOLO 12 CORREZIONE E VALUTAZIONE DELLE PROVE

Comma 2:

Eliminare alla fine la frase: senza utilizzare frazioni decimali

La modifica consente che l'arrotondamento venga effettuato esclusivamente nella determinazione del voto finale.

Comma 3:

alla prova di lingua straniera, ancorché distinta in sezioni corrispondenti alle due lingue studiate, viene attribuito un voto espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali

diventa:

alla prova di lingua straniera, qualora distinta in sezioni corrispondenti alle due lingue studiate, viene attribuito un voto espresso in decimi, equivalente alla media delle due prove, conservando l'eventuale presenza di decimali.

ART. 13 VOTO FINALE E ADEMPIMENTI CONCLUSIVI

Commi 1 e 2 riuniti in un unico comma:

1. Ai fini della determinazione del voto finale dell'esame di stato, la sottocommissione procede preliminarmente a calcolare la media tra i voti delle singole prove scritte e del colloquio, senza applicare, in questa fase, arrotondamenti all'unità superiore o inferiore.

2. La sottocommissione propone alla commissione la valutazione finale complessiva per ciascun candidato, espressa con votazione in decimi, derivante dalla media tra il voto di ammissione e la media dei voti delle prove scritte e del colloquio, di cui al comma 1.

Diventa:

1. Ai fini della determinazione del voto finale dell'esame di stato, la sottocommissione, alla presenza del presidente, procede preliminarmente a calcolare la media tra i voti delle singole prove scritte e del colloquio, senza applicare, in questa fase, arrotondamenti all'unità superiore o inferiore. Successivamente procede a calcolare la votazione finale complessiva per ciascun candidato, espressa con votazione in decimi, derivante dalla media tra il voto di ammissione e la media dei voti delle prove scritte e del colloquio, di cui al comma 1.

Comma 3 (diventa comma 2):

2. Il voto finale così calcolato viene arrotondato all'unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5.

Diventa:

2. Il voto finale così calcolato viene arrotondato all'unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5 e proposto alla Commissione in sede di scrutinio finale.

ART. 14 CANDIDATI CON DISABILITÀ E DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO

Comma 2:

nonché ogni altra forma di ausilio tecnico loro necessario

diventa :

nonché ogni altra forma di ausilio professionale (assistente per la comunicazione) o tecnico loro necessario.

Comma 8:

nella valutazione delle prove scritte, la sottocommissione, sulla base del piano didattico personalizzato , adotta criteri valutativi che tengano particolare conto delle competenze acquisite piuttosto che alla forma.

Diventa:

nella valutazione delle prove scritte, la sottocommissione adotta criteri valutativi che tengano conto delle competenze acquisite sulla base del piano didattico personalizzato .

comma 10:

la sottocommissione predispone, se necessario, prove differenziate coerenti con il percorso svolto

diventa:

la sottocommissione predispone prove differenziate coerenti con il percorso svolto

CONCLUSIONI

Il Consiglio esprime parere favorevole allo schema di decreto, a condizione che vengano accolte le osservazioni, raccomandazioni e proposte di modifica espresse nel presente parere.